Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 212

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 11 settembre 1948

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 - Semestrale L. 1800
Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000
Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale; L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

azioni, in Lodi: Obbligazioni sorteggiate il 15 giugno 1948. — **Municipio di Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 1° luglio 1948. — **Comune di Varese:** Obbligazioni sorteggiate il 10 luglio 1948. — **Comune di Varese:** Elenco delle obbligazioni estratte e non presentate per il rimborso. — **Banca Nazionale del Lavoro - Sezione di credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate il 4 agosto 1948. — **Banco di Sicilia Sezione di credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate il 2 agosto 1948. — **Istituto nazionale di credito edilizio, società anonima, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate nei giorni 2, 3 e 4 agosto 1948. — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento:** Obbligazioni sorteggiate nei giorni 2, 3, 4 e 5 agosto 1948. — **Cassa nazionale di previdenza - società « Dante Alighieri »:** Prestito a premi: 87ª estrazione del 30 giugno 1948. — **Istituto di San Paolo di Torino - Istituto di credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate nei giorni 2 e 3 agosto 1948. — **Società industria Bottoni e ing. A. Galletto e C., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 luglio 1948. — **Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 9 agosto 1948. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate nei giorni 2 e 3 agosto 1948. — **Nazionale « Cogne » Società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 agosto 1948. — **Nazionale « Cogne » Società per azioni, in Torino:** Elenco delle obbligazioni estratte e non presentate per il rimborso. — **Società Generale Elettricità della Sicilia:** Errata-corrige.

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

La Camera dei Deputati è convocata per lunedì 13 settembre 1948, alle ore 16, nella 73ª seduta pubblica col seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. — *Discussione del disegno di legge:*

Norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale e dei primi Consigli provinciali del Trentino-Alto Adige. (75) (*Urgenza*). — *Relatore* TOSATO.

2. — *Svolgimento delle seguenti interpellanze:*

NASI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'interno.* — Per conoscere a quali cause e responsabilità è dovuto il permanere delle gravi condizioni della pubblica sicurezza in Sicilia e perchè chiariscano se fra i provvedimenti adottati, per correggere la situazione nonchè per vendicare tanti organizzatori impunemente uccisi nell'Isola, è da comprendersi, ora, l'arresto di un deputato della Regione e di altri sindacalisti della provincia di Caltanissetta.

D'AMICO (BERTI GIUSEPPE fu Angelo). — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi che hanno portato, dopo otto mesi dalla dimostrazione popolare di Caltanissetta del 19 dicembre 1947, all'arresto del deputato regionale Gino Cortese e dei sindacalisti nisseni e ad altri numerosi arresti nell'Isola; per sapere per quali motivi, mentre si colpiscono con arresto i deputati regionali siciliani e si infierisce senza motivo contro le organizzazioni democratiche, si continuano invece a minimizzare le sanguinose e nefande manifestazioni di delinquenza criminale e di banditismo, le quali stanno rendendo impossibile la vita civile in tutta la Sicilia occidentale, con la connivenza e l'appoggio di influenze politiche ben note alla popolazione siciliana e ben note al Governo.

SANSONE. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le responsabilità ed i provvedimenti adottati o da adottare per ovviare alla grave situazione siciliana specie dopo fatti di Partinico; e se non appare come inefficace l'opera del Governo che fa perseguire sindacalisti ed uomini politici, anzichè avere effettiva cura dell'ordine pubblico e della incolumità dei cittadini.

SANTI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — Per conoscere se e come ritenga compatibile con le garanzie costituzionali della libertà dei cittadini e delle organizzazioni sindacali, con il rispetto della indipendenza della magistratura e con una azione imparziale e corretta di Governo, il contenuto della circolare telegrafica segreta numero 69210/36692 diramata dal Ministro dell'interno in data 19 luglio 1948. L'interpellante desidera inoltre sapere se l'onorevole Presidente del Consiglio ritiene altresì compatibile con una sana pratica democratica di Governo la persecuzione organizzata dagli organi del Ministero dell'interno a danno di lavoratori ed organizzatori sindacali che esercitano i diritti riconosciuti ai cittadini, operando a difesa delle rivendicazioni delle masse lavoratrici italiane, le cui condizioni sono sempre più aggravate dalla politica economica e sociale del Governo, e l'intervento indebito e parziale di uffici ed organi governativi in un fatto puramente sindacale, quale la defezione dei dirigenti democristiani dalla organizzazione unitaria dei lavoratori italiani.

DI VITTORIO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — Per sapere se, conoscendo il testo della circolare telegrafica del 19 luglio 1948, diramata dall'onorevole Ministro dell'interno ai prefetti della Repubblica, non ravvisi in detta circolare: 1°) un piano di attacco ingiusto ed illegale contro le organizzazioni sindacali dei lavoratori ed i loro dirigenti; 2°) un abuso di potere, in quanto si ordina ai prefetti di dover considerare le Camere del lavoro come centri di organizzazione di inesistenti atti insurrezionali, ed in quanto — basandosi su tale arbitrario presupposto — si ordina la « persecuzione » contro i dirigenti camerali, indipendentemente da ogni loro responsabilità specifica e personale nelle supposte azioni illegali che si vogliono attribuire alle Camere del lavoro; 3°) un attentato all'indipendenza della Magistratura, in quanto si ordina ai prefetti di « richiamare l'attenzione delle autorità giudiziarie su ciò e sulle necessarie rapide persecuzioni... ». L'interpellante chiede di sapere, inoltre, se l'onorevole Presidente del Consiglio non ravvisi nei disegni rivelati dalla detta circolare dell'onorevole Ministro dell'interno, contro le organizzazioni dei lavoratori, una violazione delle libertà sindacali garantite dalla Costituzione ed i riflessi della volontà tradizionale delle oligarchie economiche e dei ceti latifondistici più conservatori e retrivi del Mezzogiorno e della Sicilia, di annientare le organizzazioni ed ogni attività democratica della popolazione lavoratrice, soprattutto per rendere impossibile la riforma agraria ed ogni rinnovamento economico e sociale della Nazione.

3. — *Discussione dei seguenti disegni di legge:*

Estensione della dichiarazione implicita di pubblica utilità alle opere ferroviarie. (26). — *Relatore* ANGELINI.

Concessione di sussidi integrativi di esercizio alle Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in pendenza della regolarizzazione della concessione. (27). — *Relatore* PETRUCCI.

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1948-49 (2). — *Relatori* CORBINO e TOSI

(4152)

SENATO DELLA REPUBBLICA

Il Senato della Repubblica è convocato per mercoledì 15 settembre 1948, alle ore 16, nella 56ª seduta pubblica col seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Discussione del disegno di legge:

Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati. (21-*Urgenza*).

(4140)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 agosto 1948, n. **1148.**

Aumento dell'indennità di caropane a favore degli assistiti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° agosto 1948, la misura dell'indennità di caropane, stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 704, è elevata a L. 616 mensili.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per far fronte agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 agosto 1948

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 agosto 1947, n. 1882.

Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale di Chiavari ad accettare un legato.

N. 1882. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale di Chiavari viene autorizzata ad accettare un legato di L. 10.000, disposto in suo favore dal sig. Monteverde Giuseppe Giovanni per la fondazione di un premio di studio da intitolarsi al nome del fratello del testatore dott. rag. professor Francesco Monteverde.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1948

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1948.

Contributo dovuto dai datori di lavoro alla Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 della legge 10 giugno 1940, n. 653, sul trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi;

Visto il regio decreto-legge 20 marzo 1941, n. 123 contenente disposizioni integrative della legge predetta;

Visto il decreto Ministeriale 28 maggio 1946, che determina il contributo dovuto alla Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1136, per l'elevazione del limite massimo di retribuzione fino alla concorrenza della quale sono dovuti i contributi per gli assegni familiari;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 810, per la estensione delle norme relative agli elementi ed ai limiti della retribuzione previsti per i contributi degli assegni familiari ai fini del calcolo dei contributi dovuti alle Casse per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati e degli operai dell'industria e alla Cassa per la integrazione dei guadagni dei lavoratori dell'industria;

Sentito il Comitato per il trattamento di richiamo agli impiegati privati;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dall'inizio del primo periodo di paga successivo alla data del 31 luglio 1948, il contributo dovuto alla Cassa per il trattamento di richiamo degli impiegati privati dei datori di lavoro dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, del credito e dell'assicurazione, delle professioni ed arti, è fissato nella misura del 0,80 % della retribuzione lorda corrisposta ai lavoratori aventi la qualifica di impiegati, a norma delle vigenti disposizioni, o ai quali sia assicurato, per contratto collettivo di lavoro o norme equiparate o per regolamento organico, un trattamento equivalente o superiore a quello stabilito dalle disposizioni predette per il caso di richiamo alle armi.

Allo stesso contributo sono tenuti gli enti cooperativi anche di fatto, per la retribuzione corrisposta ai lavoratori dipendenti con la qualifica o il trattamento di cui al comma precedente, ivi compresi i soci che prestano, con tale qualifica o trattamento, attività retribuita presso gli enti stessi.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(4104)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1948.

Sospensione del contributo dovuto dai datori di lavoro dell'industria alla Cassa impiegati richiamati alle armi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 3 della legge 10 giugno 1940, n. 653, sul trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi;

Visto il regio decreto-legge 20 marzo 1941, n. 123, contenente disposizioni integrative della legge predetta;

Visto il decreto Ministeriale 30 luglio 1948, che determina il contributo dovuto alla Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati;

Sentito il Comitato per il trattamento di richiamo agli impiegati privati;

Decreta:

Art. 1.

E' sospeso con effetto dall'inizio del primo periodo di paga successivo alla data del 31 agosto 1948 l'obbligo del pagamento del contributo dovuto dai datori di lavoro dell'industria e dagli enti cooperativi similari alla Cassa per il trattamento di richiamo degli impiegati privati.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(4138)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1948.

Maggiorazione dei salari medi relativi a particolari categorie di lavoratori ai fini del pagamento dei contributi per assegni familiari e determinazione della loro misura minima.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, che disciplina la determinazione di salari medi ai fini del pagamento dei contributi per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 479, che prevede la fissazione di una misura minima per i salari medi predetti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1136, per l'elevazione del limite massimo di retribuzione fino alla concorrenza della quale sono dovuti i contributi per gli assegni familiari;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 810, per la estensione delle norme relative ai limiti della retribuzione previsti per i contributi anzidetti ai fini del calcolo dei contributi per le gestioni previdenziali e assistenziali da esso contemplate;

Visti gli articoli 9 e 7 rispettivamente del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689, concernenti il primo il fondo d'integrazione per le assicurazioni sociali e il secondo il fondo di solidarietà sociale;

Ritenuta l'opportunità di adeguare all'elevazione del limite massimo di retribuzione assoggettabile a contributo la misura dei salari medi stabiliti per i contributi degli assegni familiari e di altre previdenze e assistenze sociali e di fissare altresì la misura minima alla quale non possono essere inferiori i salari stessi;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

I salari medi determinati per particolari categorie di lavoratori ai fini del pagamento dei contributi per gli assegni familiari sono maggiorati del 200 %.

Art. 2.

La misura minima dei salari medi di cui al precedente articolo è stabilita in L. 450 giornaliere.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dall'inizio del periodo di paga successivo alla data del 31 luglio 1948.

Roma, addì 30 luglio 1948

p. *Il Ministro*: LA PIRA

(4105)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1948.

Organizzazione della « IV Esposizione interregionale d'arte moderna » in Ravenna.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge con legge 5 luglio 1934, n. 1607, contenente norme per il disciplinamento delle fiere, mostre ed esposizioni;

Vista la documentata istanza presentata dal Sindacato degli artisti della provincia di Ravenna;

Visti i pareri favorevoli espressi dalla Prefettura e dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Ravenna;

Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1947, n. 948;

Decreta:

Articolo unico.

E' autorizzata l'organizzazione della « IV Esposizione interregionale d'arte moderna » che avrà luogo in Ravenna dal 5 al 27 settembre 1948.

Roma, addì 10 agosto 1948

p. *Il Ministro per l'industria e per il commercio*
CAVALLI

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

(4124)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1948.

Approvazione del regolamento dei concorsi pronostici periodici connessi con le partite del campionato italiano di calcio organizzati e gestiti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, concernente la disciplina delle attività di giuoco;

Visto l'art. 6 del decreto predetto, in base al quale è riservato al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) l'esercizio delle attività previste dall'art. 1 del decreto stesso, qualora siano connesse con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del succitato Comitato;

Visto il regolamento dei concorsi pronostici periodici connessi con le partite del campionato italiano di calcio presentato dal C.O.N.I;

Ritenuto che i concorsi pronostici suddetti quali risultano dalle norme contenute nel regolamento proposto, rientrano fra le attività contemplate dall'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Decreta:

E' approvato l'allegato regolamento dei concorsi pronostici periodici connessi con le partite del campionato italiano di calcio organizzati e gestiti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.).

Il presente decreto ed il regolamento allegato saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1948

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1948
Registro Finanze, n. 10, foglio n. 147. — BENNATI

TOTOCALCIO - C.O.N.I.

Regolamento dei concorsi pronostici periodici connessi con le partite di calcio
(Decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496).

Art. 1.

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano C.O.N.I. Sezione autonoma gestione concorsi pronostici, con sede in Roma, organizza e gestisce, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, concorsi pronostici periodici connessi con le partite del campionato italiano di calcio o tornei ufficiali (Totocalcio).

L'Ente organizzatore può includere nei concorsi anche partite giuocate con squadre estere e ciò anche per competizioni che dovessero svolgersi all'estero.

Art. 2.

La posta unitaria di partecipazione al concorso è di L. 47. Si può partecipare al concorso con una posta multipla di quella unitaria; in questo caso si partecipa al concorso tante volte quante sono le poste unitarie corrispondenti.

L'ammontare complessivo delle poste è attribuito come segue:

a) allo Stato (tassa lotteria 16 %, diritti erariali 6 %, I.G.E. 4 %), ed al C.O.N.I. per le necessità di tutte le Federazioni sportive	40 %
b) alla Sezione autonoma concorsi pronostici, per spese di organizzazione e gestione	14 %
c) al fondo premi, salvo eventuali imposte e tasse dovute sugli stessi	46 %
	100 %

Art. 3.

Il concorso consiste nel pronosticare in unico contesto, a mezzo di apposite schede, l'esito di una serie di determinati incontri di calcio, in numero non inferiore a 6 e non superiore a 18, dei quali sia previsto lo svolgimento nella giornata di gara ufficialmente stabilita.

Art. 4.

La partecipazione al concorso dovrà effettuarsi presso gli uffici delle sedi di zona dell'Ente gestore; potrà effettuarsi altresì, a scelta e sotto la esclusiva responsabilità dei partecipanti, presso « ricevitori autorizzati » dall'Ente, i quali agiscono per incarico dei partecipanti e sono obbligati ad osservare, ed a far rispettare dai partecipanti stessi, tutte le norme che disciplinano il Totocalcio.

La data di chiusura dei concorsi sarà fissata e resa nota dall'Ente gestore in relazione all'ora di inizio delle partite.

Il partecipante è tenuto a corrispondere al ricevitore, a titolo di rimborso spese e compenso per ogni posta unitaria, la somma di L. 3.

La partecipazione al concorso implica la piena conoscenza del presente regolamento e l'accettazione incondizionata delle norme in esso contenute.

Art. 5.

La partecipazione al concorso deve risultare da apposite schede normalmente consistenti, ad eccezione di quelle che potranno essere normalmente disciplinate con regolamenti aggiuntivi, in fogli composti di tre parti (tagliandi: figlia, spoglio, matrice). Ogni scheda è utilizzabile per sola posta unitaria e per sola posta sestupla.

Sulla prima parte (tagliando-figlia), sono indicati, in doppia colonna, i nominativi delle squadre incluse nel concorso. Ogni accoppiamento di due squadre sulla stessa riga, corrisponde ad uno degli incontri. A fianco di ogni accoppiamento è lasciato, sulle tre parti della scheda, lo spazio in bianco per la indicazione chiara e leggibile, a cura del partecipante, con i segni convenzionali di cui appresso, a scrittura indelebile, senza correzioni o contraddizioni, del pronostico (posta unitaria) o dei pronostici (posta sestupla) del relativo incontro.

Il pronostico riguarda la vittoria (segno convenzionale: 1) o la sconfitta (segno convenzionale: 2), della squadra indicata per prima nell'accoppiamento, o l'esito pari (segno convenzionale: x) dell'incontro.

Su ogni parte della scheda devono essere indicati il numero progressivo del concorso periodico e la data della giornata ufficiale di gare alle quali il concorso è connesso.

Le tre parti della scheda all'atto del versamento della posta devono essere individuate mediante l'applicazione, a cura del ricevitore, di un bollino contrassegnato su ogni parte, dal medesimo numero progressivo e stampato in due colorazioni diverse a seconda che si tratti di posta unitaria o sestupla. Qualora, per qualunque motivo, sulla scheda risultasse applicato un bollino per posta unitaria in luogo di quello per posta sestupla, la scheda parteciperà al concorso soltanto con i pronostici segnati sulla prima colonna.

Dopo l'applicazione del bollino il ricevitore staccherà la prima parte (tagliando-figlia) dalla scheda e la consegnerà al partecipante; conserverà unite e custodirà con ogni cura le altre due parti (tagliando-spoglio e matrice), per farle pervenire al competente ufficio dell'Ente gestore nei termini da quest'ultimo fissati.

L'Ente gestore provvederà a separare le due parti anzidette conservando a sua disposizione i tagliandi-spoglio e depositando le matrici negli archivi previsti nell'articolo seguente.

Art. 6.

Presso ogni sede di zona dell'Ente gestore è predisposto un archivio, consistente in uno o più armadi corazzati provvisti di serratura a tre chiavi differenti e congegno di controllo. Prima dell'ora di inizio delle partite tutte le matrici che pervengono dagli uffici periferici autorizzati della zona, vengono depositati nell'archivio per la custodia.

Le operazioni di deposito e la custodia sono controllate e sorvegliate da una Commissione di zona della quale fanno parte: un rappresentante dell'Amministrazione delle finanze, che la presiede, un rappresentante del C.O.N.I. ed un notaio, che esercita anche le funzioni di segretario. La Commissione di zona verbalizza l'ammontare delle matrici da custodire, gli estremi di quelle denunciate o accertate come mancanti, assiste alla chiusura dell'archivio e ne conserva le chiavi.

Art. 7.

Appresi i risultati delle partite formanti oggetto del concorso l'ufficio di ogni sede di zona dell'Ente gestore provvede ad individuare, mediante l'esame dei tagliandi-spoglio, le schede che possono essere dichiarate vincenti, comunicandone i dati alla Commissione di zona.

La Commissione, previa constatazione della integrità dell'archivio e della sua chiusura, estrae dall'archivio le matrici delle schede come sopra individuate ed in base alle risultanze della verifica del loro contenuto determina le matrici vincenti.

Le operazioni della Commissione vengono svolte senza l'intervento di estranei ad eccezione di eventuali collaboratori nominati dalla Commissione stessa, e sono descritte in un verbale al quale devono essere allegate le matrici vincenti.

Art. 8.

Il concorrente consegue un punto per ogni risultato esatto. La somma dei punti determina la graduatoria e l'assegnazione dei vincitori ad una prima o ad una seconda categoria. Sono assegnati alla prima o alla seconda categoria i concorrenti il cui pronostico esatto, rispettivamente per tutte le partite o per tutte le partite meno una, formanti oggetto del concorso, risulti dalla matrice esistente nell'archivio, la quale fa stato in ogni caso di contestazione.

L'importo complessivo destinato ai premi a norma dell'articolo 2 viene diviso a metà fra le due categorie; i vincitori di ogni categoria partecipano a loro volta in parti uguali alla suddivisione del rispettivo monte premi. In nessun caso il premio conseguito dai vincitori della seconda categoria potrà essere superiore a quello dei vincitori di prima categoria; in tale caso le due categorie verranno fuse in una sola. Mancando vincitori della prima categoria (normalmente punti 12) o della seconda categoria (normalmente punti 11) saranno premiati, rispettivamente, insieme coi vincitori della seconda o della prima categoria, i concorrenti che avranno totalizzato un punteggio inferiore di un punto a quello della seconda categoria (normalmente punti 10).

Qualora nessuno dei concorrenti consegua il punteggio previsto nei comma precedenti, l'ammontare dei premi sarà suddiviso in unica categoria fra tutti coloro che avranno realizzato il massimo punteggio.

Ai fini della graduatoria del concorso deve essere assunto quale esito definitivo ed incontestabile di ogni partita il risultato conseguito pubblicamente sul terreno di giuoco, sempre che le reti fatte o subite da ciascuna squadra siano state concesse dall'arbitro sul campo.

Successivi mutamenti dei risultati, decisi per qualsiasi motivo dalle autorità sportive competenti, annullamenti di partite, penalizzazioni od altri provvedimenti qualsiasi, non sono presi in considerazione.

Non sono del pari prese in considerazione le partite comunque anticipate, se non nei casi in cui ne sia stata data notizia dall'Ente gestore a mezzo del bollettino o a mezzo della stampa, prima della disputa della partita anticipata.

Le partite sospese od interrotte per qualsiasi motivo, od anticipate e non valide agli effetti del concorso, si considerano come non svolte.

In tal caso sono assunti i risultati delle partite indicate con la denominazione di partite di riserva, normalmente in numero di due, nell'ordine in cui sono disposte sulla scheda.

Qualora per qualsiasi motivo il numero delle partite sospese o interrotte o anticipate e non valide agli effetti del concorso fosse tale che pur comprendendosi le partite di riserva indicate nella scheda, non fosse possibile raggiungere il punteggio massimo previsto dal concorso, questo sarà ridotto di un punto; qualora nell'ipotesi suddetta non fosse possibile raggiungere nemmeno il punteggio massimo ridotto di un punto, il concorso sarà ridotto di due punti.

Nel primo caso (riduzione di un punto) saranno rispettivamente assegnati alla prima o alla seconda categoria i concorrenti il cui pronostico esatto per tutte le partite o per tutte le partite ad eccezione di una, oggetto del concorso come sopra ridotto, risulti dalla matrice esistente nell'archivio. Nel secondo caso (riduzione di due punti) la sola categoria di vincitori sarà costituita dai concorrenti il cui pronostico esatto per tutte le partite oggetto del concorso così ridotto, risulti dalla matrice esistente nell'archivio.

Qualora per qualsiasi motivo il numero delle gare sospese od interrotte fosse tale che nemmeno con l'inclusione delle partite di riserva si potesse raggiungere il punteggio necessario a determinare nei ridotti limiti di cui sopra le categorie dei vincitori del concorso, alla suddivisione del monte premi parteciperanno in categoria unica tutti coloro che avranno realizzato il massimo punteggio.

Art. 9.

I numeri d'ordine di tutte le matrici dichiarate vincenti e la quota unitaria provvisoria dei premi spettanti ai vincitori devono essere pubblicati su un bollettino ufficiale del concorso a cura dell'Ente gestore.

Il concorrente che si ritenga vincitore con una matrice di cui non sia stato pubblicato il numero d'ordine o il cui numero d'ordine, in caso di scheda multipla, non risulti ripetuto nella pubblicazione in corrispondenza al numero delle colonne ritenute vincenti, può richiedere la eventuale o complementare assegnazione alle categorie vincitrici del concorso soltanto mediante presentazione di reclamo.

A pena di decadenza da ogni diritto, tale reclamo e qualsiasi altro reclamo per qualunque motivo proposto, deve essere accompagnato dal tagliando-figlia di partecipazione al concorso e dall'importo di L. 100 restituibili in caso di accoglimento, e deve pervenire alla competente sede di zona entro e non oltre le ore 10 del primo lunedì successivo alla pubblicazione dei numeri delle matrici vincenti.

Non incorre in decadenza il reclamante il cui reclamo, coi prescritti allegati, pervenga alla competente sede di zona oltre il termine di cui sopra (ma comunque non oltre le ore 10 del primo mercoledì successivo alla pubblicazione) soltanto nel caso che entro il suindicato primo termine di decadenza pervenga alla sede di zona competente a mezzo telegramma o altrimenti in via d'urgenza, il preannuncio del reclamo medesimo, con l'indicazione del numero d'ordine della scheda presunta vincente e in caso di giuocata sestupla di tale numero nonchè di quello delle colonne presunte vincenti. Deve essere inoltre indicata la categoria di pretesa assegnazione.

Entro due giorni dalla scadenza del primo termine di reclamo, presso ogni sede di zona, la Commissione di cui all'articolo 6 procederà, sulla scorta delle matrici custodite nell'archivio, alla decisione dei reclami tempestivamente ricevuti, redigendone verbale.

Art. 10.

E' istituita in Roma presso la Direzione generale dell'Ente gestore, una Commissione centrale composta, come quella prevista nell'art. 6, di un rappresentante dell'Amministrazione delle finanze, che la presiede, di un rappresentante del C.O.N.I. e di un notaio, che esercita anche funzioni di segretario. Tale Commissione compila sulla base degli accertamenti delle Commissioni di zona gli elenchi generali dei vincitori e determina le quote unitarie definitive dei premi.

Nei due giorni successivi alla decisione dei reclami saranno pubblicati sul bollettino ufficiale le decisioni stesse e le quote definitive, e sarà dato inizio al pagamento dei premi.

In nessun caso e per nessuna ragione sono ammessi reclami dopo la pubblicazione sul bollettino ufficiale del concorso delle quote definitive dei premi.

Trascorsi quindici giorni da tale pubblicazione cesserà altresì per l'Ente gestore ogni obbligo di ulteriore conservazione delle matrici di ogni singolo concorso, fatta eccezione per quelle relative a reclami non accolti e sarà definitivamente preclusa qualsiasi domanda o pretesa comunque attinente al concorso medesimo.

Ogni presunto diritto comunque attinente o conseguente al non accoglimento del reclamo dovrà essere esercitato in giudizio entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione dell'esito del reclamo stesso.

Art. 11.

Le Commissioni di zona possono trasmettere i reclami che appaiono di non pronta ed agevole decisione, alla Commissione centrale prevista nell'art. 10. Le decisioni della Commissione centrale devono essere emanate e devono essere pubblicate nel bollettino ufficiale entro venti giorni dalla scadenza del primo termine di reclamo stabilito nell'art. 9. In tal caso il calcolo delle quote unitarie dei premi è effettuato comprendendo provvisoriamente fra i vincitori anche i reclamanti predetti, il premio dei quali viene però accantonato per essere successivamente attribuito ad essi in caso di accoglimento del reclamo. Se il reclamo viene respinto, si attende il decorso del termine fissato nell'art. 10, comma ultimo, dopo di che, se nessun

giudizio è stato promosso, si procede con i criteri fissati nell'art. 8, al riparto del premio tra i vincitori definitivi; qualora, invece, sia stato promosso giudizio, il premio stesso rimane accantonato fino all'esito definitivo del giudizio stesso.

Art. 12.

Il pagamento dei premi di quota unitaria non superiore a L. 50.000 verrà effettuato, a spese del vincitore, mediante rimessa diretta a favore della persona e all'indirizzo che risulteranno chiaramente indicati nello spazio all'uopo riservato a tergo della scheda.

In tutti i casi di identificazione incerta, di anonimità, di nomi di fantasia, o comunque di premi di quota unitaria superiore alle L. 50.000, il pagamento del premio sarà effettuato, da parte dell'Ente gestore o delle banche all'uopo incaricate, soltanto all'esibitore dietro consegna del corrispondente tagliando-figlia.

Sarà in facoltà dell'Ente gestore di procedere al pagamento del premio, anche nei casi di smarrimento, furto o distruzione del tagliando-figlia da parte del concorrente, salvo in tali casi la osservanza da parte di questi delle formalità che saranno di volta in volta stabilite.

Art. 13.

Concorrono alla determinazione dei vincitori solamente le matrici che, compilate e ricevute nei modi prescritti, risultano custodite a norma dell'art. 6.

Qualora per qualsiasi motivo, la matrice non fosse rinvenuta nell'archivio, la partecipazione al concorso deve considerarsi ad ogni effetto come non avvenuta ed il concorrente ha diritto solamente al rimborso della posta pagata, dietro consegna del tagliando-figlia in suo possesso, esclusa ogni responsabilità dell'Ente gestore e dei suoi ausiliari o dei ricevitori autorizzati, salvo il caso di dolo o di colpa grave.

Il disposto del comma precedente si applica anche nel caso in cui la matrice rinvenuta nell'archivio si presenti non integra o non decifrabile, in modo da non consentire l'accertamento della esattezza dei pronostici o appaia, comunque alterata o corretta.

L'Ente gestore, i suoi ausiliari ed i ricevitori autorizzati, ove in qualsiasi momento accertino la mancanza di una matrice, sono tenuti a darne notizia al pubblico mediante avviso che deve rimanere esposto nel locale di svolgimento delle attività rispettive sino alla scadenza del primo termine di reclamo previsto dall'art. 9.

Le matrici comunque mancanti sono escluse dal concorso anche nella ipotesi in cui la pubblicazione non sia stata effettuata o non sia stata regolare.

Art. 14.

Qualora prima del compimento delle operazioni di cui all'art. 7, dovesse verificarsi, per causa di forza maggiore, la distruzione totale o parziale delle matrici ricevute e custodite, le matrici distrutte saranno dichiarate escluse dal concorso ed i relativi concorrenti avranno diritto solamente al rimborso della quota destinata al fondo premi.

La medesima norma sarà applicata, qualora all'inizio delle operazioni soprammenzionate dovesse essere riscontrata la non integrità dell'archivio o della sua chiusura.

Ove le ipotesi di cui ai due commi precedenti dovessero verificarsi dopo il compimento delle operazioni previste dall'art. 7, saranno considerate valide solamente le vincite già accertate e verbalizzate.

Art. 15.

La responsabilità dell'Ente gestore, dei suoi ausiliari, nonchè dei ricevitori autorizzati, ove non sia esclusa dalle presenti norme, è comunque limitata, salvo i casi di dolo o colpa grave, al risarcimento dei danni, in misura non superiore a 20 volte la posta pagata.

Art. 16.

I vincitori decadono da ogni diritto alla riscossione del premio o dei premi se non ne richiedono il pagamento nel termine di 180 giorni dalla data di svolgimento delle partite oggetto del relativo concorso.

Roma, addì 31 agosto 1948

(4122)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1948.

Sospensione del termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali pagabili da debitori residenti nei Comuni della provincia di Foggia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 12 del decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Decreta:

Art. 1.

Per i vaglia cambiari e le cambiali, emessi prima del 18 agosto 1948, aventi la scadenza tra il 18 e il 31 agosto 1948, e pagabili da debitori residenti nei Comuni della provincia di Foggia, il termine della scadenza è sospeso fino a tutto il giorno 15 settembre 1948.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1948

Il Ministro: GRASSI

(4141)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Revoca di accreditamento di notaio

Con decreto Ministeriale del 2 settembre 1948, è stato revocato l'accreditamento per le operazioni di debito pubblico da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di Forlì, già conferito con decreto Ministeriale del 14 giugno 1943, al notaio dott. Sebastiano Versari.

(4131)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 23 agosto 1948 - N. 148

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	U. S. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud. Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	80,20
Id. 3,50 % 1902	70,05
Id. 3 % lordo	53 —
Id. 5 % 1935	94,975
Redimibile 3,50 % 1934	69,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,65
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,85
Id. 5 % 1936	90,525
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1949)	99,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	100 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,95
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,925
Id. 5 % quinq 1950 (4ª serie)	100 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,075
Id. 4 % (15 settembre 1951)	96,65
Id. 5 % convertiti 1951	99,85

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli a posti di segretario capo di 2ª classe (grado 4°) vacanti nei comuni di Mirandola, Cento, Finale Emilia, Sezze, Mola di Bari, Alatri, Mesagne, Narni, Orvieto e Monfalcone.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, numero 447;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli a posti di segretario capo di 2ª classe (grado 4°) vacanti nei comuni di Mirandola (Modena), Cento (Ferrara), Finale Emilia (Modena), Sezze (Latina), Mola di Bari (Bari), Alatri (Frosinone), Mesagne (Brindisi), Narni (Terni), Orvieto (Terni), Monfalcone (Gorizia), secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali dello stesso grado dei posti messi a concorso e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori, purchè questi ultimi abbiano, rispettivamente, almeno tre o cinque anni di permanenza ininterrotta nel proprio grado;

b) i segretari provinciali dello stesso grado dei posti messi a concorso, i quali siano provvisti di diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale;

c) i vice segretari comunali e provinciali cui spetti l'effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizione titolari dei Comuni e delle Provincie, che siano provvisti di diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, del titolo di studio di cui al n. 4 dell'art. 1 *sub* 174 della legge 27 giugno 1942, n. 851 (laurea in giurisprudenza o altra riconosciuta equipollente agli effetti dell'ammissione ai concorsi per le carriere amministrative dello Stato), ed abbiano il grado e l'anzianità stabiliti dal successivo art. 1 *sub* 183, comma 2° e 3° della citata legge;

d) i funzionari dell'Amministrazione dell'interno appartenenti ai gruppi *A* e *B* che si trovino nelle condizioni prescritte dall'art. 1 *sub* 174 e 183 comma 4° della legge 27 giugno 1942, n. 851.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile) non oltre il termine di cinquanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda in carta da bollo da L. 32 corredata della ricevuta di un vaglia postale ovvero di vaglia cambiario della Banca d'Italia dell'ammontare di L. 300, intestato al cassiere del Ministero dell'interno.

I concorrenti devono, inoltre, accludere alla domanda la patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale e tutti gli altri titoli e documenti che essi ritengano di produrre nel proprio interesse, compresi quelli per le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specificata menzione in un elenco in carta semplice in cinque esemplari.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per i concorsi già indetti con decreto Ministeriale 10 dicembre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 30 stesso mese e 29 gennaio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 febbraio 1948, n. 31, potranno astenersi dall'allegare i documenti e titoli, limitandosi a far richiamo alla domanda alla quale detti documenti e titoli sono allegati, ed unendo ad ogni successiva domanda gli elenchi di essi in carta semplice, come sopra indicato.

Gli aspiranti di cui alla lett. *d*), art. 2, del presente decreto, devono produrre un attestato rilasciato dal Ministero dell'interno dal quale risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli aspiranti di cui alla lettera *c*) devono produrre:

1) certificato rilasciato dal sindaco, ovvero dal presidente della Deputazione provinciale e vistato dalla Prefettura dal quale risulti il loro stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio ovvero copia del foglio matricolare;

2) certificato del sindaco ovvero del presidente della Deputazione provinciale parimenti vistato, attestante che al vice segretario spetti l'effettiva sostituzione del segretario titolare ed estratto del regolamento comunale che regola la materia; per i capi-ripartizione, certificato dal quale risulti la qualifica di capo-ripartizione titolare;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato di regolare condotta morale e civile;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) certificato dal quale risulti che il concorrente goda dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

7) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, ove occorra.

Quelli indicati ai numeri 4), 5), 6) e 7) debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Roma, addì 1° settembre 1948

(4086) *Il Ministro*: SCELBA

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.